

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1505

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MANCINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

Proroga e modificazione delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni

Seduta del 24 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 30 giugno 1964 andrà a scadere la legge 4 agosto 1963, n. 1010, che proroga le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni.

Considerato che il nuovo ordinamento è tutt'ora all'esame del Parlamento e al fine di evitare la *vacatio legis* nella normativa dei concorsi a posti di primari, aiuti, assistenti, e farmacisti ospedalieri, si rende necessario prorogare ulteriormente la validità di dette norme transitorie fino al 30 giugno 1965, nella ragionevole previsione che nel frattempo venga approvato il nuovo ordinamento ospedaliero.

Nel prorogare la legge 10 marzo 1955, n. 97, si impone, inoltre, l'opportunità di inserire un secondo articolo che chiarisca che nelle commissioni esaminatrici dei concorsi in questione esplica le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal medico provinciale.

Con tale articolo che, in verità, non ha contenuto innovativo ma semplicemente in-

tegrativo delle norme vigenti in materia di concorsi ospedalieri si vogliono soprattutto evitare eventuali ricorsi amministrativi e giurisdizionali fondati sulla presunta incertezza della esatta composizione delle commissioni giudicatrici, con particolare riferimento alla nomina del segretario; eccezione da qualche parte sollevata per la mancanza di una norma specifica che attribuisca tale competenza — che prima della legge istitutiva del Ministero della sanità rientrava nelle attribuzioni del Prefetto — al medico provinciale.

Al riguardo, peraltro, non sussistono dubbi se si considera che l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sancisce che « tutte le attribuzioni del Prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici ».

L'interpretazione estensiva del citato articolo 6 è, infine, confortata anche dal noto parere del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, n. 1382, che, investito *ex professo* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su tutta la materia, chiari la portata innovativa della legge istitutiva del Ministero

della sanità, precisando che la sua competenza in materia sanitaria è piena e comprensiva di quei poteri di natura esclusivamente amministrativa che siano strumentalmente predisposti ad un fine sanitario.

Lo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale ha segnalato l'oppor-

tunità di disciplinare la materia con apposita norma.

Pertanto il presente disegno di legge è stato predisposto anche in adesione a tale raccomandazione da parte del Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni continuano a rimanere in vigore fino al 30 giugno 1965.

ART. 2.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.